LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1894

sione di questo disegno di legge si apra sul testo della Commissione?

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Consento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge secondo il testo della Commissione.

Quartieri, segretario, legge: (V. Stampato, numero 339-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Niuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche sospese o sotterranee che vogliano eseguirsi da chi abbia permanentemente od anche solo temporaneamente, il diritto di servirsene per usi industriali.

«Sono esenti da questa servitù le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.»

Onorevole ministro, accetta questo secondo capoverso così modificato della Commissione?

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Lo accetto.

Presidente. Pongo a partito quest'articolo primo.

(È approvato).

« Art. 2. Chi domanda il passaggio deve fare tutte le opere necessarie per servirsene e per eliminare ogni pericolo per la incolumità delle persone: può anche essere obbligato a servirsi di opere già praticate dal proprietario e adatte allo scopo, corrispondendo al proprietario un'equa indennità per le spese di impianto già da lui sostenute e contribuendo anche proporzionalmente nelle spese di manutenzione. »

 $(\grave{E}\ approvato).$

 $(\grave{E}\ approvato).$

« Art. 4. Dovendosi, nell'eseguire le condutture elettriche, attraversare strade pubbliche ovvero fiumi o torrenti o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi e i rego-

lamenti speciali sulle strade e sulle acque, e le prescrizioni delle autorità competenti. »

 $(\dot{E} \ approvato).$

« Art. 5. Chi vuol far passare le condotte elettriche sul fondo altrui deve giustificare di poter disporre delle medesime e stabilirne il valore e l'utilità industriale; deve inoltre giustificare che il passaggio richiesto ed il modo di esercizio del medesimo sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo serviente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini ed alle altre condizioni del corso e del luogo ove deve essere condotta la energia elettrica. »

Nigra. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Nigra. Con questa legge si stabilisce una limitazione al diritto di proprietà; limitazione, che è giustissima solo quando non vi sia altro modo di sodisfare al pubblico interesse, ma che non sarebbe giusta quando questo modo si potesse trovare diversamente, senza recar danno alla proprietà privata.

Poichè in questa legge si tratta di un servizio di pubblica utilità, mi pare più giusto che sia gravato il suolo pubblico anzichè il suolo di una proprietà privata. Che se per utilità pubblica si può gravare anche la proprietà particolare, ciò può farsi solo nel caso che non si possa sodisfare alle esigenze del serzizio stesso coi mezzi che offre la pubblica viabilità.

Perciò propongo la seguente aggiunta:

« ...semprechè non esistano pubbliche strade adatte allo stabilimento delle condotte stesse. »

Presidente. Onorevole Nigra, perchè questo suo emendamento possa esser posto a partito, bisogna che sia sottoscritto da dieci deputati, non avendolo Ella presentato ventiquattro ore prima della discussione, a meno che la Commissione non lo faccia suo.

Giovanelli, relatore. Domando di parlare. Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Giovanelli, relatore. Io prego l'onorevole Nigra di non insistere in questa sua proposta di emendamento aggiuntivo, perchè l'articolo 5 del disegno di legge che discutiamo è foggiato sopra l'identica disposizione del Codice civile in materia di servitù di passaggio e di servitù d'aquedotto.

Ora questa disposizione di legge ha già